

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1836)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BUCCINI, LEPRE, LICINI e CIPELLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 DICEMBRE 1974

Ulteriore proroga, con modifiche, delle provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della proprietà rurale

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 14 novembre 1962, n. 1610, ha dato la possibilità di regolarizzare il titolo di proprietà per i trasferimenti di fondi rustici ed annessi fabbricati situati nei comuni classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991.

In particolare hanno potuto avvalersi delle agevolazioni, previste dalla normativa, coloro che hanno provato di possedere il fondo in forza di un titolo idoneo da almeno due anni antecedentemente alla entrata in vigore della legge stessa, oppure di essere da oltre venti anni nel pacifico e continuato possesso del fondo.

La legge in oggetto, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 29 novembre 1962, aveva vigore fino al 14 dicembre 1967.

Con successiva norma (legge 9 ottobre 1967, n. 952) le disposizioni di cui alla legge n. 1610 del 1962 venivano prorogate fino al 14 dicembre 1972.

Successivamente, con legge 1° novembre 1973, n. 754, le stesse disposizioni sono state applicate ai procedimenti iniziati entro il 31 dicembre 1974.

La normativa in oggetto si è rivelata quanto mai utile. La stessa, in sostanza, nella ricorrenza di dati catastali, vecchi di decenni, che, molto di frequente, non hanno riscontro nelle realtà attuali del possesso, è servita a regolarizzare titoli di proprietà che,

per altre vie, avrebbero richiesto giudizi e procedure lunghi e defaticanti.

Allo stato, però, nella considerazione di successivi passaggi dei fondi, rilevati specie nelle zone montane, è consigliabile ed utile una proroga delle disposizioni in esame; una proroga che tenga anche conto delle esperienze fatte.

Innanzitutto appare giusto che il titolo o il continuato possesso ultra ventennale, in base ai quali è possibile chiedere l'attribuzione di proprietà, così come previsto dall'articolo 3 della legge n. 1610 del 1962, per quanto riguarda il *dies a quo*, vengano temporalmente collocati in riferimento alla entrata in vigore della legge che si propone. Con tale modifica si può tener conto delle variazioni avvenute dopo il 14 dicembre 1960 o dopo il 14 dicembre 1972.

Inoltre, nel quadro del principio già affermato della esenzione da qualsiasi onere tributario (articolo 5 della legge n. 1610 del 1962), appare giusto, in considerazione dello scarso valore economico dei fondi, esentare i richiedenti dal pagamento degli oneri relativi alla pubblicazione dell'istanza nel Fal (Foglio annunci legali) della provincia.

La proposta di proroga può essere contenuta per i procedimenti che si andranno ad iniziare fino al 31 dicembre 1977.

Si confida nella sollecita approvazione del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Le disposizioni della legge 14 novembre 1962, n. 1610, prorogate con le leggi 9 ottobre 1967, n. 952 e 1° novembre 1973, n. 754, contenenti provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della piccola proprietà rurale, si applicano ai procedimenti iniziati entro il 31 dicembre 1977.

Art. 2.

Può beneficiare delle agevolazioni della legge 14 novembre 1962, n. 1610, sempre che ricorrano le condizioni previste dall'articolo 1 della stessa, chi provi di possedere il fondo in forza di un titolo idoneo da almeno due anni antecedentemente alla entrata in vigore della presente legge, oppure di essere da oltre venti anni nel pacifico e continuato possesso del fondo per il quale intende ottenere il riconoscimento di proprietà.

Art. 3.

La pubblicazione sul Foglio annunci legali della provincia, prevista dall'articolo 4, secondo comma, della legge 14 novembre 1962, n. 1610, è gratuita.

Art. 4.

La presente legge andrà in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.